

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 7 di

– Luglio 2023 –

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Invio STS Infermieri pediatrici Decreto MEF 22.5.2023	È stato pubblicato sulla G.U. 3.6.2023, n. 128 il Decreto che estende agli iscritti all'Albo professionale degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal DM 70/97 l'obbligo di invio al STS dei dati delle spese sanitarie. L'obbligo decorre dal 2023. Per le spese sostenute dalle persone fisiche nel 2023, la trasmissione va effettuata entro il 31.1.2024.
Causa di forza maggiore Sentenza CGT II grado Lazio 11.4.2023, n. 2060/8/23	La carenza di liquidità / crisi aziendale non costituisce un autonomo motivo di disapplicazione delle sanzioni per mancato versamento delle imposte da parte del contribuente. In particolare, per il riconoscimento delle crisi di liquidità quale causa di forza maggiore il contribuente deve dimostrare la sussistenza: • dell'elemento oggettivo connesso alla presenza di circostanze anomale ed estranee; • dell'elemento soggettivo costituito dall'obbligo di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anomalo con l'adozione di misure appropriate, senza incorrere in "sacrifici eccessivi".
Credito d'imposta imprese energivore e nozione di "sussidio" Risposta interpello Agenzia Entrate 20.6.2023, n. 355	Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese energivore ai sensi dell'art. 6, comma 1, DL n. 115/2022 spetta a condizione che i costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del periodo di riferimento, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dello specifico anno fissato dalla norma. Non rientrano tra i sussidi rilevanti per la determinazione dell'importo spettante nel periodo di riferimento i crediti d'imposta energetici fruiti nel periodo precedente.
Deduzioni forfetarie autotrasportatori Comunicato stampa MEF 16.6.2023, n. 103	È stato reso noto che le deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori per il 2022 sono fissate in misura pari a: • € 48 per i trasporti effettuati fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa; • € 16,80 per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

COMMENTI

IL BONUS AGGIORNAMENTO RT ALLA LOTTERIA ISTANTANEA

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale è stata introdotta la c.d. "lotteria degli scontrini".

Con il c.d. "Decreto PNRR 2" il Legislatore ha previsto che possono partecipare all'estrazione le persone fisiche maggiorenni che effettuano il pagamento elettronico per sé stessi, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, prevedendo anche una **"lotteria istantanea", con verifica immediata della vincita**.

Con il Provvedimento 18.1.2023 l'Agenzia delle Entrate, al fine di attuare la "lotteria istantanea", ha previsto che, **per poter partecipare alla lotteria istantanea**, nella fase di registrazione dei corrispettivi della singola operazione, il **RT / Server RT deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QRcode)** i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche. Il sistema lotteria istantanea prevede un servizio di "rilascio codici", richiamabile dal dispositivo RT / Server RT che deve essere evoluto per il recupero, la memorizzazione e la gestione delle relative informazioni di sicurezza.

In merito le nuove Specifiche tecniche precisano che *"tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore ad 1 euro e pagati interamente in modalità elettronica devono riportare un codice bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione [alla lotteria]"*.

La produzione ed esposizione del **codice bidimensionale non è possibile** per i documenti commerciali sui quali l'**acquirente richiede l'indicazione del proprio codice fiscale**.



La **lotteria istantanea non sostituisce la "lotteria differita" con estrazioni periodiche** (settimanali / mensili / annuale) **ma si aggiunge** alla stessa. È pertanto ancora possibile che **sul documento commerciale** debba essere indicato, se richiesto dall'acquirente, il **codice lotteria** comunicato dall'acquirente al momento dell'acquisto **per la partecipazione alla "lotteria differita"**.

Entro il 2.10.2023 i RT devono essere aggiornati e configurati al fine di consentire ai consumatori la partecipazione alla "lotteria istantanea".

Per l'adeguamento, l'art. 8, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", riconosce ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri un **credito d'imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50**.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Nel recente Provvedimento 26.6.2023 l'Agenzia delle Entrate rammenta innanzitutto che il credito in esame è utilizzabile:

- **esclusivamente in compensazione** mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione (Entratel / Fisconline);
- a partire dalla **prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata annotata la fattura** relativa all'adeguamento degli strumenti ed è stato **pagato il relativo corrispettivo** con modalità tracciabile, ossia:
 - assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali;
 - mezzi di pagamento elettronici ex art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio, addebito diretto, bonifico bancario / postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

Considerata l'analogia del bonus in esame con quello previsto dall'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 si ritiene possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.2.2020, n. 3/E e pertanto:

- la spesa, rilevante per la determinazione del credito d'imposta, è **comprensiva dell'IVA indetraibile** (ciò interessa, ad esempio, un contribuente forfetario);
- assumendo rilevanza il pagamento della spesa, in caso di **pagamento rateale** la spesa si considera sostenuta in ragione di **quanto effettivamente corrisposto**;
- il momento a decorrere dal quale un soggetto forfetario può utilizzare in compensazione il credito decorre dal mese successivo a quello di adattamento e di pagamento della fattura.

La stessa Agenzia nel citato Provvedimento 26.6.2023 precisa che il credito d'imposta:

- **non è soggetto** ai limiti:
 - di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e nelle dichiarazioni degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo (lo stesso quindi, in generale, andrà riportato nel quadro RU del mod. REDDITI 2024);
- **non è fruibile e il relativo mod. F24 è scartato** nel caso in cui, all'atto dell'invio del mod. F24 e secondo l'ordine cronologico di presentazione, il **plafond residuo dello stanziamento** (€ 80 milioni) **risulti incapiente** rispetto all'importo del credito stesso.

Al fine dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, nel mod. F24 va riportato il seguente **codice tributo**, istituito dalla stessa Agenzia con la recente Risoluzione 26.6.2023, n. 35/E:

7032	<i>Credito d'imposta adeguamento strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri</i>
-------------	--

Nel campo "*anno di riferimento*" va indicato l'anno di sostenimento della spesa (così per l'utilizzo del credito riferito alle spese in esame va riportato "2023").

MONITORAGGIO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Come sopra accennato, l'utilizzo del credito è soggetto al monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di rispettare il fondo a disposizione (€ 80 milioni).

In particolare la stessa Agenzia comunica mensilmente al MEF l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione tramite il mod. F24 segnalando quando le fruizioni operate facciano ritenere prossimo il raggiungimento del predetto limite di spesa.

SCADENZARIO

Mese di Luglio

Lunedì 17 luglio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per: • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
IRPEF	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a:

ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
IMPS AGRICOLTURA	Versamento della prima rata 2023 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Giovedì 20 luglio

MOD. REDDITI 2023 PERSONE FISICHE PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: • saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2022 e primo acconto 2023); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2022); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2022 e acconto 2023); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2022 e primo acconto 2023); • imposta sostitutiva (15%) contribuenti forfetari (saldo 2022 e primo acconto 2023); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti forfetari "start-up" (saldo 2022 e primo acconto 2023); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2022 da quadro EC; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento); • cedolare secca (saldo 2022 e primo acconto 2023); • IVIE (saldo 2022 e primo acconto 2023); • IVAFE (saldo 2022 e primo acconto 2023); • contributi IVS (saldo 2022 e primo acconto 2023); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2022 e primo acconto 2023).
---	---

MOD. REDDITI 2023 SOCIETÀ DI PERSONE PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: • saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2022 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).
MOD. REDDITI 2023 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio entro il mese di maggio), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2022 e primo acconto 2023); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2022 e primo acconto 2023); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).
ISA PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2022 indicati nel mod. REDDITI 2023 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.
MOD. IRAP 2023 PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento IRAP (saldo 2022 e primo acconto 2023) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023 PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2023 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA PROROGA SOGGETTI ISA	Versamento terza rata imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020.
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA ALBERGHI PROROGA SOGGETTI ISA	• Versamento seconda rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021; • versamento terza rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2020.

MOD. REDDITI 2023 MOD. IRAP 2023 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI) PROROGA SOGGETTI ISA	Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva entro il mese di maggio), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2022 e primo acconto 2023); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2022 e primo acconto 2023); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).
---	---

Lunedì 24 luglio

MOD. 730/2023	Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 21.6 al 15.7: • consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4.
----------------------	---

Mercoledì 25 luglio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre (soggetti trimestrali).
--	--

Lunedì 31 luglio

I soggetti ISA che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2023 dal 21.7 al 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40% "in ragione di giorno".

MOD. REDDITI 2023 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: • saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2022 e primo acconto 2023); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2022); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2022 e acconto 2023); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2022 e primo acconto 2023); • imposta sostitutiva (15%) contribuenti forfetari (saldo 2022 e primo acconto 2023); • imposta sostitutiva (5%) contribuenti forfetari "start-up" (saldo 2022 e primo acconto 2023); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2022 da quadro EC; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento); • cedolare secca (saldo 2022 e primo acconto 2023);
--	---

MOD. REDDITI 2023 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	• IVIE (saldo 2022 e primo acconto 2023) • IVAFE (saldo 2022 e primo acconto 2023); • contributi IVS (saldo 2022 e primo acconto 2023); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2022 e primo acconto 2023).
MOD. REDDITI 2023 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: • saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2022 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).
MOD. REDDITI 2023 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio entro il mese di maggio), i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: • saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2022 e primo acconto 2023); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2022 e primo acconto 2023); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).
MOD. IRAP 2023 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2022 e primo acconto 2023) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023 SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA dovuto per il 2023 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA ALBERGHI SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	• Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, seconda rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021; • versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, terza rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2020.
RIVALUTAZIONE	Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, terza rata imposta

BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l'affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020.
MOD. REDDITI 2023 MOD. IRAP 2023 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)	Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c., (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2022 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2022 e primo acconto 2023); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2022 e primo acconto 2023); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2021 e 2022. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di giugno, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di giugno relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
BONUS AUTOBUS TURISTICI	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso per i consumi di gasolio effettuati da aprile-giugno 2023 a favore delle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, che utilizzano veicoli "Euro VI".